



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **30/06/2022** nel procedimento iscritto al n. **/2022 R.G.**

promosso da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola STIAFFINI del Foro di Livorno e
dall'Avv. Gladys CASTELLANO del Foro di Bergamo;

-PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro:

BANCA ,

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

avente ad oggetto: **Opposizione a decreto ingiuntivo – Istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- **rilevato** che la parte attrice opponente ha depositato telematicamente le proprie "note scritte" in data .06.2022, esponendo e chiedendo quanto segue:

-omissis-



-omissis-

.01.2008- ed in *Giuraemilia - UTET Giuridica* sul sito www.giuraemilia.it -aggiornamento n. 3/2008 del .01.2008-; Tribunale Parma, 11 marzo 2004 in *Giur. it.* 2004, 321; Pretura Termini Imerese, dicembre 1991 in *Giur. it.* 1998, 321; Tribunale Piacenza, ottobre 1994 in *Foro it.* 1995, I, 75; Cass. civile, sez. lav., 08 febbraio 1992, n. 1410 in *Giust. civ. Mass.* 1992, fasc. 1, 138; Pretura Roma, 06 dicembre 1982 in *Dir. lav.* 1983, II,138);

- **ritenuto** che, nel caso di specie, sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- peraltro, come correttamente eccepito dalla parte attrice opponente, la fideiussione prestata dal sig. _____ risulta parzialmente nulla per la parte in cui è stata posta a garanzia dell'80% della somma erogata dall'attuale parte convenuta opposta con il mutuo chirografario _____ essendo tale percentuale già garantita dal Fondo di Garanzia di _____ ai sensi della Legge n. 662/1996; precisamente, la nullità parziale discende dalle disposizioni _____ del Regolamento Ministeriale _____ che escludono la possibilità di acquisire altre garanzie sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo; _____ prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita "alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria" (mentre "sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo"); ora, contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta opposta, il divieto di acquisire un'ulteriore garanzia, rispetto alla quota di finanziamento già garantita dal Fondo, riguarda certamente anche le fideiussioni che, pur essendo garanzie personali, ben possono rivestire natura "bancaria", come nel caso di specie (essendo predisposta su modello bancario e prestata a favore di una Banca ed a garanzia di un contratto bancario); pertanto, la fideiussione bancaria rientra tra le garanzie vietate _____ in co-presenza alla garanzia del Fondo di Garanzia;



- pur risultano dunque l'opposizione fondata soltanto in parte, deve comunque sospendersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in quanto quest'ultimo dovrà essere integralmente revocato con la Sentenza pronunciata all'esito del giudizio di merito (secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di estinzione parziale formulata dall'opponente, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993, n. 7448; in senso sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in *Redazione Giuffrè* 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224; Tribunale Ferrara, 12 maggio 2020, n. 227 in *Redazione Giuffrè* 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in *Redazione Giuffrè* 2019; Tribunale Torino, Sez. Im. 19 aprile 2019, n. 2010 in *Redazione Giuffrè* 2019; Tribunale Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in *Redazione Giuffrè* 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in *Redazione Giuffrè*, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in *Guida al diritto* 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre 2015, in *Redazione Giuffrè* 2017; Cass. civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22489; Cass. civile, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; Cass. civile, sez. II, 12 agosto 2005, n. 16911; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 2004, n. 1657);

- **rilevato** che i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. non possono essere concessi prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione (attualmente fissata a *giovedì 17 novembre 2022 alle ore 09,05*);

P.Q.M.

SOSPENDE

l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. **2022** datato **2022** depositato in data **/03/2022**, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

INVITA

fin da ora le parti a coltivare trattative per raggiungere un accordo transattivo, tenuto conto di quanto disposto nel presente provvedimento.

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

, li 04/ /2022

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Edoardo DI CAPUA

